

Delibera n° 1897

Estratto del processo verbale della seduta del
17 ottobre 2013

oggetto:

LR 28/2002, ART 19, COMMa 1 E COMMA 3. CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA, DELIBERAZIONE N. 80/2013 DEL 28.6.2013. "MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA." APPROVAZIONE.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) e, in particolare:

- l'articolo 3, comma 1 secondo cui i Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica;
- l'articolo 2, comma 2 secondo cui sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i Comuni interessati;
- l'articolo 15, comma 2 secondo cui il numero dei componenti del Consiglio dei delegati è fissato dallo Statuto consortile e non può essere inferiore a quindici né superiore a quaranta;
- l'articolo 15, comma 6 che stabilisce il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere in seno al Consiglio dei delegati;
- il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 19, ai sensi del quale le modifiche dello Statuto dei Consorzi di bonifica sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati e sono approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura;

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n.7) ed in particolare il comma 32 dell'articolo 6 che ha modificato la lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28/2002 estendendo a 20 anni il termine massimo dei mutui e delle altre forme di credito a cui possono accedere i Consorzi di bonifica per finanziare le spese di investimento secondo le modalità stabilite dallo stesso comma;

Vista la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) ed in particolare l'articolo 7 che ha innovato la legge regionale 28/2002 con riferimento ai seguenti aspetti:

- introducendo l'articolo 2 bis, ha esteso per legge il comprensorio del Consorzio di bonifica Pianura Isontina ai territori carsici della provincia di Trieste e di Gorizia che sono la naturale continuazione del sistema idrogeologico già in parte di competenza del Consorzio: segnatamente i Comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, San Floriano del Collio, Gorizia, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Fogliano Redipuglia, Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari, fatta salva la possibilità di modificare il perimetro del comprensorio così individuato con l'ordinaria procedura di cui al citato articolo 2, comma 2 della legge regionale 28/2002;
- modificando il comma 6 dell'articolo 15, ha stabilito che il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere in seno al Consiglio dei delegati è fissato in tre decimi del numero dei consiglieri eletti dall'Assemblea e che l'eventuale frazione va considerata per unità intera mentre, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16/2012, tale numero era fissato dallo Statuto consortile tra un minimo di un decimo e un massimo di tre decimi del numero dei consiglieri eletti dall'Assemblea;
- introducendo l'articolo 20 bis, ha attribuito all'Associazione dei Consorzi, nell'ottica di una futura razionalizzazione dei comprensori di bonifica, il compito di gestire in maniera unificata determinate attività e specifici servizi;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale Legge finanziaria 2013) ed in particolare l'articolo 3, comma 19 che ha sostituito la lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28/2002 consentendo ai Consorzi di bonifica di stipulare mutui o di accendere altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 420 con cui è stato costituito il Consorzio di bonifica Pianura Isontina mediante fusione di quattro Consorzi e con cui è stato delimitato il comprensorio del Consorzio medesimo;

Visto lo Statuto del Consorzio di bonifica Pianura isontina, le cui ultime modifiche sono state approvate con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 110;

Visto il decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 169 con cui è stata modificata la perimetrazione del comprensorio del Consorzio di bonifica Pianura isontina con l'inclusione di tutta la superficie comunale dei Comuni di Cormons, Dolegna del Collio e Prepotto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Pianura isontina n. 80 del 28 giugno 2013, recante "Modifiche allo Statuto" alla quale è allegato il testo dello Statuto coordinato con le modifiche adottate;

Esamine le predette modifiche allo Statuto del Consorzio riguardanti:

- la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'articolo 3, recante "Estensione del comprensorio, perimetro", diretta all'estensione del comprensorio di bonifica in attuazione dell'articolo 2 bis della legge regionale 28/2002;
- la sostituzione del comma 1 dell'articolo 6, recante "Consiglio dei Delegati", diretta ad aumentare il numero dei componenti del Consiglio medesimo a seguito dell'estensione del comprensorio di bonifica e in conformità all'articolo 15, comma 2 della legge regionale 28/2002, nonché a individuare il numero dei rappresentanti dei Comuni in conformità all'articolo 15, comma 6 della legge regionale 28/2002;
- la sostituzione della lettera b) comma 5 dell'articolo 29, recante "Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo" che disciplina le modalità di calcolo delle rate per capitale e interessi nel caso in cui il Consorzio contraiga mutui o utilizzi altre forme di credito di durata non superiore a 20 anni, per il finanziamento di spese di investimento;
- la sostituzione dell'articolo 34 diretta a modificare, su indirizzo dell'Associazione dei Consorzi di bonifica, la durata della convenzione con l'Istituto di credito che svolge le funzioni di Tesoriere, al fine di consentire lo svolgimento di un'unica procedura per tutti i Consorzio di bonifica per l'individuazione dell'Istituto di credito;
- la sostituzione della lettera b) del comma 11 dell'articolo 37, recante "Liste degli aventi diritto al voto, diritto di voto in Assemblea, deleghe al voto, rappresentante", diretta a eliminare il rinvio erroneamente fatto ad un comma dell'articolo stesso;
- la correzione di alcuni refusi di stampa ed errori ortografici;

Visto l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. sono approvate le seguenti modifiche allo Statuto del Consorzio di bonifica Pianura

isontina adottate con deliberazione del Consiglio dei delegati di data 28 giugno 2013, come risultanti nel testo coordinato dello Statuto medesimo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

A) i commi 2 e 3 dell'articolo 3, recante "Estensione del comprensorio, perimetro", sono sostituiti dai seguenti:

<<2. Il perimetro di tale comprensorio si sviluppa come segue, giusta corografia allegata al presente Statuto, con possibilità di ampliamento dei limiti attuali ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 28/2002 e secondo quanto indicato al successivo art. 57: dalla località Podclanz in Comune di Prepotto (UD), segue il confine di Stato lungo il fiume Judrio fino alla località Albana, da qui prosegue sempre lungo il confine di Stato passando per i valichi confinari con la Repubblica di Slovenia di San Floriano, Sant'Andrea, San Pelagio, Ferneti e Pese fino al valico confinario di San Bartolomeo sulla SP n. 14 in Comune di Muggia (TS). Segue quindi la linea di costa fino alla foce dell'Isonzo, il fiume Isonzo, il limite della Provincia di Gorizia fino all'intersezione con il Comune di Prepotto (UD), il limite territoriale del Comune di Prepotto, per chiudere in località Podclanz.

3. Il comprensorio consorziale, così delimitato, ha una superficie territoriale di ettari 58.089, ricadenti nei Comuni di seguito indicati: ventiquattro (24) in provincia di Gorizia, sei (6) in quella di Trieste ed uno (1) in quella di Udine.

In provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse e Savogna d'Isonzo.

In provincia di Trieste: Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia.

In provincia di Udine: Prepotto.>>;

B) il comma 1 dell'articolo 6, recante "Consiglio dei Delegati", è sostituito dal seguente:

<<1. Il Consiglio dei Delegati è composto da trenta (30) membri eletti dall'Assemblea e da nove (nove) rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile, ciò a termini dei commi 1, 2, 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/2002. Ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 15 della legge regionale n. 28/2002 detti rappresentanti saranno prescelti tra i Sindaci o loro delegati in apposita adunanza da convocarsi, entro venti (20) giorni consecutivi dalle elezioni, a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata nella quale saranno indicate le modalità di svolgimento dell'adunanza stessa.>>;

C) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 29, recante "Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo" è sostituita dalla seguente:

<<b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti (20) anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.>>

D) l'articolo 34, recante "Tesoreria consorziale" è sostituito dal seguente:

<<1. Le funzioni di Tesoreria del Consorzio sono affidate con provvedimento della Deputazione Amministrativa ad un Istituto di credito, in base a convenzione di durata massima di sei (6) anni. L'eventuale proroga di detta convenzione può essere disposta dalla Deputazione Amministrativa per un massimo di due (2) anni.>>

E) la lettera b) del comma 11 dell'articolo 37, recante "Liste degli aventi diritto al voto, diritto di voto in Assemblea, deleghe al voto, rappresentante", è sostituita dalla seguente:

<<b) nel caso di rappresentanza necessaria di cui ai commi 7, 8 del presente articolo, anche le generalità del rappresentante designato con le modalità di cui al citato comma 8 del medesimo articolo>>;

F) sono corretti alcuni refusi di stampa ed errori ortografici;

2. alla presente deliberazione verrà data attuazione con decreto del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE